



Prot. n. 32778

Ord. n. 112

**OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo.**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 97 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87663, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo (d'ora in avanti Gingillo), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Gingillo ha presentato memoria (prot. n. 89414) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Gingillo ha allegato quattro filmati non anonimi, e che la stessa viene dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) suddivisa in parti per meglio analizzarne il contenuto:

a) nella prima, Gingillo evidenzia che:

- "L'addebito di contestazione ... non tiene conto dell'intero contesto in cui i fatti sono accaduti ... Il primo dato ... è costituito dalla presenza di ben sette cavalli esordienti, tra cui Zentile ... soggetto nuovo ... che ha manifestato notevoli difetti ... Fin dalla prima sera ha ... dimostrato di avere particolare irrequietezza tra i canapi e problemi di adattamento ... Nelle giornate di prova ... ho ... sempre provato il cavallo, cercando di migliorarne l'andamento e di insegnargli le giuste traiettorie ... le difficoltà ... non sono cessate". Nel prosieguo Gingillo si sofferma su valutazioni tecniche di corsa e di reazioni del cavallo; il tutto per giungere alla descrizione dei fatti oggetto del presente esame sanzionatorio;

b) nella seconda parte, Gingillo evidenzia che:

allo scoppio del mortaretto che invalidava la mossa "ho richiamato il cavallo per fermarmi e fare ritorno al canape" ma "per l'inevitabile tempo che i cavalli impiegano ad arrestarsi ... mi sono trovato ... vicino allo steccato ... affiancato" da due Contrade e valutando di potersi "trovare accoppiato a loro nell'affrontare ... San Martino ... Era ... necessario uscire da quella situazione di ... traffico";

c) nella terza parte, Gingillo sostiene che:

"in generale ... tutti i fantini ... approfittando della mossa falsa in nessuna occasione si sono subito arrestati, facendo compiere una sgambatura al cavallo";

d) nella quarta parte, Gingillo evidenzia che:

una delle Contrade che lo avevano affiancato "ha addirittura accelerato l'andatura ... con il risultato di accoppiarsi a me e vanificare i miei obiettivi di riduzione del pericolo ... ci siamo trovati

affiancati ... all'ingresso ... di San Martino ... ho solo potuto evitare di sbattere sul colonnino ... senza impostare la curva in ... sicurezza ... Zentile è ... andato largo e ...ho dovuto richiamare il cavallo, che ha perso aderenza con il posteriore”;

e) nella quinta parte, Gingillo sostiene che:

“La condotta contestata è ... frutto di un tentativo di riduzione del pericolo che per una ... combinazione di circostanze e condotte di terzi meno giustificate ha prodotto l'incidente”;

f) nella sesta parte, Gingillo sostiene che:

“Per quanto esposto e documentato ... riconoscendomi le attenuanti per le buone intenzioni che hanno animato il mio comportamento ... e la casualità in cui il fatto è accaduto chiedo che ... assolva il sottoscritto da ogni addebito ... o, in ipotesi, ... voglia limitare la richiesta di sanzione alla sola diffida”.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Gingillo, visionati gli allegati filmati non anonimi, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 97 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

I) l'esame comparato tra la Relazione dei Deputati della Festa (d'ora in avanti Relazione), quella degli Ispettori di Pista, la memoria di Gingillo ed i quattro filmati prodotti dallo stesso dimostra che:

- per quanto riguarda la parte a) descritta in precedenza:

1) la descrizione delle caratteristiche tecniche del cavallo, che Gingillo ha scelto per formare accoppiata, non costituiscono motivo di attenzione del presente provvedimento sanzionatorio. Deve altresì essere ben chiaro che i fantini che corrono in Piazza del Campo sono riconosciuti, con ragione, dei professionisti del settore e come tali devono essere inquadrati, allenandosi con zelo e spiccato senso di appartenenza alla professione scelta. Gingillo è un professionista con notevole esperienza proprio in Piazza del Campo e come tale deve essere ritenuto; ma nell'analisi sanzionatoria a suo carico e, come è accaduto ad altri professionisti interessati nel 2022 dall'azione dell'A.D., sono emerse circostanze che nulla hanno a che vedere con il concetto di professionista. Gingillo, così come altri suoi colleghi professionisti, ha teso ad evidenziare responsabilità da attribuire al cavallo per fornire all'A.D. una giustificazione del proprio comportamento. Opportuno segnalare che la scelta di un cavallo, pur essendo debuttante, non può comportare attenuanti di sorta in quanto la professionalità in un settore specifico com'è il Palio impone, e richiede, valutazioni che non possono certo essere esame da parte dell'A.D., ma, al tempo stesso, non possono rappresentare motivazioni che giustifichino il comportamento. Gingillo è un professionista che ha posto in essere la sua strategia paliesca e nulla può essere a sua giustificazione come, al contrario, ha cercato di proporre. Per opportuna correttezza, i cavalli esordienti per il Palio del 2 luglio non erano sette, come sostenuto, ma otto.

- per quanto riguarda la parte b) descritta in precedenza:

2) l'esame del filmato contraddistinto dal n. 3 contraddice quanto sostenuto da Gingillo. Infatti, la visione dello stesso permette di evidenziare che mai Gingillo ha cercato di richiamare il cavallo e che, proprio nel momento in cui è stato superato dalla Contrada del Valdimontone, ha proseguito la sua corsa e non certamente "per l'inevitabile tempo che i cavalli impiegano ad arrestarsi". Comparando il filmato con le segnalazioni contenute nella Relazione dei Deputati ("i fantini di Chiocciola e Istrice, invece di rallentare e fermarsi ... allungavano i cavalli") e quella degli Ispettori di Pista ("i fantini di Istrice e Chiocciola ... continuano la propria corsa"), si trova l'assoluta certezza che Gingillo non abbia ottemperato a quanto disposto dal Regolamento nel momento in cui lo scoppio del mortaretto impone ben altro comportamento.

- per quanto riguarda la parte c) descritta in precedenza:

3) è condivisibile il rilievo formulato sulle sgambature nel momento in cui il mortaretto annulla la corsa; ma un fatto è mettere in azione una semplice sgambatura e un altro è, come dimostra il filmato allegato, impostare in due a velocità non certo da sgambatura una curva;

- per quanto riguarda la parte d) descritta in precedenza:

4) l'attenta visione del filmato richiamato dimostra come Gingillo sia stato affiancato da altra Contrada, ma dimostra altresì che l'impostazione della curva di entrambi è ben lontana dal colonnino e si può anche definire ben equilibrata. Ciò significa che non c'è stata alcuna volontà da parte di entrambi i fantini di voler fermare i rispettivi cavalli. Va altresì rimarcato il tentativo di Gingillo di coprire le proprie responsabilità chiamando in causa il proprio cavallo;

- per quanto riguarda la parte e) descritta in precedenza:

5) l'addebito contestato a Gingillo non è diretto all'incidente provocato, bensì alla prosecuzione della corsa senza ottemperare all'obbligo di fermarsi allo scoppio del mortaretto. Ne deriva di conseguenza che Gingillo non può giustificarsi con il "tentativo di riduzione del pericolo" di una situazione che poi si è verificata;

- per quanto riguarda la parte f) descritta in precedenza:

6) l'A.D. non ritiene che "le buone intenzioni che hanno animato" il comportamento di Gingillo, proprio alla luce di "quanto esposto e documentato" lo possano giustificare. Al momento dello scoppio del mortaretto, e pur comprendendo quanto esposto al precedente punto 3), Gingillo non ha cercato di fermare il cavallo, ma ha allungato visibilmente come analizzato al precedente punto 4). Per quanto, infine, riguarda o l'assoluzione o la "richiesta di sanzione alla sola diffida" appare opportuno significare come la delibera della Giunta Comunale 435/2028, richiamata in precedenza, ha appurato che "non è permesso a nessuno scegliere la sanzione appropriata" poiché l'entità della sanzione spetta, così come indicato dall'art. 99 co. 5, all'A.D., con facoltà alla Giunta Comunale di accogliere o non accogliere la proposta formulata;

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Gingillo in occasione della Prova Generale, come disposto dall'art. 99, co. 5;



## PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per aver contravvenuto al disposto dell'art. 65 co.5;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO  
Luciano Fazzi

